

FAQ N°1 del 18/12/2021

QUESITO N°1 ----- CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SIAMO A RICHIEDERE IL SEGUENTE CHIARIMENTO. ALL'ART. 8.2.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA VENGONO ELENcate LE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE SARANNO INDIVIDUATE DALL'APPALTATORE IN SEGUITO ALL'AGGIUDICAZIONE. ALLA LETTERA C) DEL MEDESIMO ARTICOLO È INDICATA LA FIGURA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ART. 89, LETT. F DEL D.LGS 81/2008). ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.LGS N° 81/2008, SI CHIEDE DI CHIARIRE SE IL PROFESSIONISTA CHE RIVESTIRÀ LA FIGURA DEL CSE POTRÀ ESSERE LIBERAMENTE SCELTO DALL'APPALTATORE ESSENDO QUESTO ONERE PREVISTO A SUO CARICO, SENZA CHE LA STAZIONE APPALTANTE ABBAIA ALCUNCHÈ DA OBBIETTARE E PROVVEDA ESCLUSIVAMENTE AD INCARICARE FORMALMENTE IL PROFESSIONISTA INDICATO. RESTIAMO IN ATTESA DI RISCONTRO E CON L'OCCASIONE PORGIAMO CORDIALI SALUTI.

RISPOSTA N°1 ----- Il paragrafo 8.2.2. del Disciplinare di gara fa riferimento alla adeguata preparazione professionale che deve possedere il gruppo di lavoro impiegato durante l'intera esecuzione dell'intervento, tra cui figura la precisa competenza in materia di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da attestare attraverso curriculum vitae entro dieci giorni dall'aggiudicazione. La motivazione risiede nella particolare preparazione e competenza che deve essere assicurata dall'esecutore nell'organizzazione e gestione dei lavori interferenti.

Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera è un soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Non essendoci coincidenza fra Committente (Comune di Napoli) e impresa esecutrice opera l'incompatibilità di cui al capoverso che precede.

Dal momento che al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione spetta il controllo sull'osservanza, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, delle misure di sicurezza in cantiere, spetta ad esso la necessaria alterità del controllo.

Pertanto, si chiarisce che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verrà scelto e incaricato dal Comune di Napoli ricercando la figura competente preferibilmente all'interno del proprio organico, al quale corrisponderà l'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 già previsto negli stanziamenti disponibili, come da regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del dì 11/01/2019. Alcun onere di scelta, espressione di gradimento, o pagamento del corrispettivo graverà sull'impresa affidataria. Infine si evidenzia che, trattandosi di appalto integrato, ex art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 il Piano di Sicurezza e Coordinamento risulta allegato tra gli elaborati tecnici del progetto definitivo (verificato, validato ed approvato) posto a base di gara.

Cordialità.

IL RUP ING. MASSIMO SIMEOLI

FAQ N°2 DEL 05/01/2021

QUESITO N°2 - ALL'ART. 47 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SI RILEVA L'OBLIGO DI STIPULA DI UNA POLIZZA DECENNALE POSTUMA AI FINI DELLO SVINCOLO DELLA RATA A SALDO. STANTE L'IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE ALLA SOGLIA STABILITA DALL'ART. 103, C. 8 DEL D.LGS N° 50/2016 E S.M.I. CHE PRESCRIVE LA COSTITUZIONE DI TALE POLIZZA, SI CHIEDE DI CHIARIRE SE LA DISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PUÒ CONSIDERARSI NULLA. CORDIALI SALUTI. LEITNER S.P.A. -----

- **RISPOSTA N°2** ----- Relativamente a lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, per conseguire la liquidazione della rata di saldo l'art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede l'obbligo per il titolare del contratto di stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Considerato che l'importo dei lavori resta al di sotto della soglia comunitaria, non trova applicazione l'obbligo anzidetto e non risulta necessaria la costituzione di detta polizza per le finalità sopra indicate. Pertanto, si precisa che la polizza decennale riportata all'articolo "47 Copertura assicurativa" del Capitolato Speciale d'Appalto non costituisce un obbligo per il titolare del contratto e non verrà richiesta per la liquidazione della rata di saldo.

Inoltre, da una attenta revisione del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto è emersa una criticità in merito al primo capoverso dell'articolo "27 Conto Finale dei Lavori", che dispone la non applicazione dell'anticipazione del prezzo prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sul valore del contratto d'appalto. Conformemente al quadro normativo vigente, trattandosi di un appalto sotto soglia di rilevanza comunitaria nei

settori speciali, verrà applicata l'anticipazione all'appaltatore del prezzo, con importo calcolato nella misura del 20% del valore del contratto di appalto.

Pertanto si precisa che il primo capoverso del predetto articolo 27 deve intendersi così sostituito: "Si dispone di applicare l'anticipazione del prezzo prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sul valore del contratto d'appalto".

Cordialità.

Il RUP

Ing. Massimo Simeoli